



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/169/URB

N. 1099 Registro Generale

Data 06 agosto 2019

OGGETTO :

REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE COMPORTANTI AMPLIAMENTI "UNA TANTUM", A FINI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO O FUNZIONALE - PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO 4).A) DELLA D.G.R. N. 723/2013 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE *PRO VERITATE* IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE COMPORTANTI AMPLIAMENTI "*UNA TANTUM*", A FINI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO O FUNZIONALE - PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO 4).A) DELLA D.G.R. N. 723/2013 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 18 in data 28/05/2019 di proroga di nomina dal 29/05/2019 e sino al 31/12/2019 in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021" n. 75 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – APPROVAZIONE -" n. 76 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all'oggetto n. 202 del 27/12/2018 APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2019-2021;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

CONSIDERATO:

- CHE il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio - trovandosi nel dubbio a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia comunale, relativamente ad una pratica edilizia, in data 13 novembre 2018 - con nota prot. n. 25485 del 20 novembre 2018 chiedeva un chiarimento alla Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente in merito alla D.G.R. n. 723/2013 recante "*Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico*", dove al paragrafo 1, lettera a), punto 4).a) viene specificato che, in fascia A, sono ammissibili "*interventi di modesti ampliamenti "una tantum", a fini di adeguamento igienico-sanitario o funzionale, sul*

patrimonio edilizio esistente con aumenti volumetrici contenuti entro la soglia del 20% del volume geometrico del fabbricato originario”;

- CHE, in particolare, si chiedeva se fosse consentito o meno, in fascia A, l'ampliamento di un bar esistente mediante la realizzazione di un dehor coperto e tamponato lateralmente con infissi vetrati, tenendo conto che detto ampliamento è contenuto entro la soglia del 20% del volume geometrico del fabbricato esistente e insiste su un'area di circa mq. 20 che è già prevalentemente utilizzata come dehor scoperto;

- CHE, con successiva nota prot. n. 5474 del 8 marzo 2019, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio riteneva opportuno ampliare il quesito e riformularlo, in termini più generali, come segue:

“1) Gli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. indicata in oggetto, al paragrafo 1, lettera a), punto 4).a) specificano che, in fascia A, sono ammissibili “interventi di modesti ampliamenti “una tantum”, a fini di adeguamento igienico-sanitario o funzionale, sul patrimonio edilizio esistente con aumenti volumetrici contenuti entro la soglia del 20% del volume geometrico del fabbricato originario”.

A tale riguardo si chiede:

- se per adeguamento “funzionale” si intendano tutti gli interventi atti a migliorare la funzionalità del fabbricato ovvero soltanto quelli necessari all'adeguamento dell'immobile agli standard minimi richiesti dalla normativa vigente per la funzione in atto;

- se per “patrimonio edilizio esistente” si intendano gli edifici già presenti alla data di approvazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ovvero anche quelli realizzati successivamente ma esistenti alla data di presentazione dell'istanza di ampliamento.

2) Gli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. n. 848/2003 - di cui la D.G.R. in oggetto costituisce integrazione ed aggiornamento – al paragrafo 3) specificano che, in fascia A, sono da ritenersi ammissibili, a titolo di esempio, “interventi quali l'installazione di dehors o similari”.

A tale riguardo si chiede se per “dehors” si intendano soltanto quelli prevalentemente aperti ovvero anche quelli chiusi e, come tali, concretanti ampliamento della volumetria esistente.”;

- CHE la Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente – Settore Assetto del Territorio, con nota acquisita agli atti al prot. n. 13042 in data 30 maggio 2019, ha comunicato di non poter fornire indicazioni specifiche per singoli casi applicativi e che, pertanto, la valutazione in merito ai suddetti quesiti deve essere effettuata autonomamente dal Comune;

RITENUTO pertanto necessario, stante la complessità delle problematiche sopra elencate, conferire ad un legale esperto in materia di diritto amministrativo l'incarico relativo alla redazione di un parere *pro veritate* in merito all'individuazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti ampliamenti “una tantum”, a fini di adeguamento igienico-sanitario o funzionale - paragrafo 1, lettera a), punto 4).a) della D.G.R. n. 723/2013;

RILEVATE:

- la corrispondenza tra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite all'Ente Locale nonché la corrispondenza dello stesso ad obiettivi e progetti specifici, quali l'efficace ed efficiente gestione del territorio in conformità con il

- dettato normativo nonché la coerenza con le esigenze dell'Ente e della comunità da esso amministrata;
- la prevalente pertinenza dell'incarico all'area di competenza del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;
 - la natura temporanea della prestazione altamente qualificata richiesta;

RILEVATO altresì:

- CHE, con l'approvazione del bilancio di previsione, è stato approvato il *PROGRAMMA PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2019* di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007 - legge finanziaria 2008 nonché dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000;
- CHE l'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi;

VISTO il *“Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione”* – Appendice (1) al *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”* approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2017, con il quale sono stati fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui sopra;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera f) del suddetto *“Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione”*, in forza del quale l'Ente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione qualora, in applicazione del principio di economicità del procedimento l'importo dell'incarico sia inferiore a diecimila euro (al netto di oneri previdenziali, IRAP ed I.V.A. se dovuti);

VISTO il preventivo pervenuto al Comune in data 27 giugno 2019 ed assunto agli atti con il prot. n. 15619, conservato agli atti d'ufficio, formulato dall'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), esperto in materia di diritto amministrativo;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 1.200,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 1.750,94, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico di consulenza in oggetto al suddetto Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero;

RICHIAMATA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclarata al protocollo al n. 16234 in data 4 luglio 2019, in atti conservata;

VISTO il Durc richiesto on line in data 29 aprile 2019, da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

ACCERTATA l'assenza di interferenza nell'espletamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione n° 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, in quanto si tratta di attività meramente intellettuale;

DATO ATTO:

- CHE l'incarico ha carattere temporaneo e dovrà concludersi entro il termine massimo del 30 settembre 2019;
- CHE l'affidatario dell'incarico, nel periodo di svolgimento dello stesso, non potrà svolgere attività che lo portino in qualunque modo a porsi in conflitto di interessi con il Comune pena l'immediato recesso dal contratto del Comune stesso;
- CHE l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli orari e con i tempi che determinerà autonomamente;
- CHE l'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma avente natura di contratto d'opera intellettuale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Comune né di collaborazione coordinata e continuativa. L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività;
- CHE il suddetto compenso è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà null'altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causa estranea al rapporto d'opera professionale;
- CHE la liquidazione del compenso verrà effettuata entro trenta giorni dal completamento dell'incarico medesimo previo accertamento della regolarità della prestazione da parte del responsabile del procedimento di spesa;
- CHE l'incaricato dichiara di avere preso visione e conoscenza del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, nonché del "*Codice speciale di comportamento dei dipendenti*" del Comune di Vado Ligure approvato con D.G.C. n. 129 del 12.12.2013, e di prendere atto che, ai sensi dei relativi articoli 2, comma 3, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche a lui e che la loro violazione costituisce legittima clausola di risoluzione automatica del contratto;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non è soggetto all'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e s.m. ed i. in quanto l'importo corrisposto per l'incarico di che trattasi è inferiore ad Euro 5.000,00 e pertanto escluso dal controllo successivo sulla gestione della Corte dei Conti;

DATO ATTO altresì:

- CHE con nota Reg. C.C.I. n. 137 del 31.07.2019 il Servizio Personale ha attestato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e

dell'art. 2, comma 2, dell'Appendice (1) al Regolamento approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23.06.2017, che nell'organico comunale non risulta disponibile personale corrispondente al profilo richiesto stante la particolare professionalità richiesta;

- CHE il Revisore unico ha espresso valutazione favorevole in ordine al conferimento del presente incarico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004, con nota acquisita agli atti al prot. n. 19000 in data 05.08.2019;

RICHIAMATO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che prevede all'art. 6, comma 8, il taglio delle spese relative agli studi e consulenze nella misura del 80% rispetto all'ammontare spese dell'anno 2014;

RICHIAMATO l'art. 21 bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, che prevede la non applicazione di alcuni limiti puntuali imposti dallo Stato a talune voci di spesa dei Bilanci degli Enti Locali previsti dall'art. 6 del D.L. n. 112/2008, tra cui quello relativo alle spese per consulenza, a condizione che tali Enti approvino il Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di Bilancio;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 entro il 31 dicembre 2018 e che ha rispettato il saldo del pareggio di Bilancio 2018;

DATO ATTO che il presente affidamento è perfezionato al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **ZEE2936D9B**;

RITENUTO di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 183, 184 e 185;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) l'incarico di consulenza descritto in premessa, avente ad oggetto la redazione di un parere *pro veritate* in merito all'individuazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti ampliamenti "*una tantum*", a fini di adeguamento igienico-sanitario o funzionale - paragrafo 1, lettera a), punto 4).a) della D.G.R. n. 723/2013;
2. di impegnare per le ragioni espresse in parte motiva, a favore del suddetto Avvocato Paolo Gaggero, la somma di Euro 1.200,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 1.750,94;
3. di imputare la somma complessiva di **Euro 1.750,94** al Capitolo di spesa 146/41 "*Spesa per consulenze (art. 6 D.L. 101/2013)*" (Missione 01 – Programma 11 -

Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V.U. 1.03.02.10.001) del bilancio esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
 - l'incarico ha carattere temporaneo e dovrà concludersi entro il termine massimo del 30 settembre 2019;
 - l'affidatario dell'incarico, nel periodo di svolgimento dello stesso, non potrà svolgere attività che lo portino in qualunque modo a porsi in conflitto di interessi con il Comune pena l'immediato recesso dal contratto del Comune stesso;
 - l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli orari e con i tempi che determinerà autonomamente;
 - l'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma avente natura di contratto d'opera intellettuale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Comune né di collaborazione coordinata e continuativa. L'incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività;
 - il suddetto compenso è comprensivo di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà null'altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causa estranea al rapporto d'opera professionale;
 - la liquidazione del compenso verrà effettuata entro trenta giorni dal completamento dell'incarico medesimo previo accertamento della regolarità della prestazione da parte del responsabile del procedimento di spesa;
 - l'incaricato dichiara di avere preso visione e conoscenza del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, nonché del "*Codice speciale di comportamento dei dipendenti*" del Comune di Vado Ligure approvato con D.G.C. n. 129 del 12.12.2013, e di prendere atto che, ai sensi dei relativi articoli 2, comma 3, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche a lui e che la loro violazione costituisce legittima clausola di risoluzione automatica del contratto;
5. di attestare sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
6. di procedere alla pubblicazione dell'incarico nella Sezione Amministrativa Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma sopraindicata con successivo atto;
8. di dare atto che il presente affidamento è perfezionato al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **ZEE2936D9B**;

9. di inviare copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per ulteriori adempimenti;
10. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 06 agosto 2019

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa